

## CONVENZIONE

### TRA

Il **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza**, con sede in Palermo, Via Cavour nr. 02, cod. fiscale 80019230822 in atti rappresentato dal Ten. Col. Massimo Giardina, nato a Catania il 25/02/1967, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Capo Gestione Amministrativa del RETLA Sicilia Guardia di Finanza (*d'ora innanzi semplicemente GdF*)  
E

l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"**, con sede in Palermo, via del Vespro, 127 cod. fiscale 05841790826, in atti rappresentata dal Commissario Straordinario *pro-tempore* Ing. Alessandro Caltagirone nato a Palermo il 21/05/1971, domiciliato per la carica presso la sede (*d'ora innanzi semplicemente Azienda*)

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

L'Azienda e per essa l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, attraverso il dirigente medico **Prof./Dott. Fabio Cannizzaro**, si impegna a prestare attività di consulenza in **Ecografia generale/TAC** a favore del Fondo Assistenza per i Finanziari - Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Palermo.

#### ART. 2

L'attività Libero Professionale sarà prestata nel regime previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in materia di esclusività del rapporto di lavoro del personale interessato e di incompatibilità.

#### ART. 3

L'attività di consulenza, oggetto della presente convenzione, sarà effettuata, personalmente dal professionista incaricato, presso le strutture del Poliambulatorio di Palermo, con un numero di accessi da concordarsi preventivamente tra il medico citato ed il referente del Poliambulatorio variabili a seconda delle esigenze, entro il limite orario complessivamente autorizzabile dall'Azienda.

#### ART. 4

La medesima attività di consulenza dovrà essere effettuata dal dirigente coinvolto in regime di attività libero - professionale, fuori dal normale orario di lavoro, compatibilmente con l'articolazione dello stesso e nel rispetto dei turni di servizio e, comunque, senza pregiudizio alcuno per i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad espletare nell'ambito della struttura di appartenenza. L'impegno del professionista dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese tutte le attività garantite in regime di A.L.P.I.

Il professionista è altresì consapevole che la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'Azienda e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio dell'Azienda determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo.

Il dirigente medico incaricato, in forza del presente atto, è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall'Azienda in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, ma anche dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata dell'Accordo e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio.

#### ART. 5



La Guardia di Finanza si obbliga a mettere a disposizione del personale sanitario dell'Azienda che presterà l'attività di consulenza i locali necessari per l'ottimale svolgimento della stessa, nonché tutte le attrezzature occorrenti e la più piena collaborazione del personale allocato presso la struttura dove avrà luogo la medesima attività.

#### ART. 6

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrativo - Sezione Acquisti - si obbliga a corrispondere all'Azienda, per ciascuna consulenza, un compenso pari a euro 18,59 (diciotto/59) a lordo delle ritenute. Il pagamento dei compensi avverrà mediante bonifico bancario intestato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, acceso presso la Banca d'Italia Ente cassiere dell'Azienda - IBAN - IT590100003245515300306508, avendo il professionista - con la stessa - un rapporto d'impiego in regime di esclusività, previa emissione di fattura elettronica sulla base di rendiconti debitamente sottoscritti dal referente del Poliambulatorio, contenenti le prestazioni erogate dal professionista, da intestare al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia, via Cavour nr. 2 - 90133 Palermo - codice fiscale 80019230822 - cod. univoco: 2K9OJV.

#### ART. 7

Il professionista deve:

- attenersi scrupolosamente ai requisiti di riserbo, riservatezza ed onorabilità connessi con il particolare incarico;
- non svolgere - in senso assoluto - attività che possano essere incompatibili con quelle previste dal servizio da affidare;
- eseguire le attività di consulenza di che trattasi nel rispetto dei vincoli posti dallo specifico Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale in vigore presso l'Azienda, all'interno del limite orario consentito nonché in osservanza ai vincoli posti dalla normative vigente in merito alla disciplina dei turni di servizio;
- dare priorità in termini di turnazioni o di prestazioni alle esigenze aziendali.

#### ART. 8

L'Azienda per effetto del rapporto convenzionale statuito si obbliga a:

- essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi previsti dalle vigenti normative generali e specifiche del settore medico;
- garantire le coperture assicurative dei propri dirigenti medici conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento in materia di attività libero-professionale;
- versare al professionista i compensi derivanti dall'attività di consulenza prestata, previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.
- non cedere ovvero affidare a terzi - in tutto o in parte - il servizio assunto, a pena di nullità della convenzione stessa. E' vietata altresì la cessione totale o parziale del credito derivante dall'affidamento.

#### ART. 9

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nella convenzione si rinvia alle disposizioni contenute nelle sottoindicate fonti normative:

- Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Art. 7, 6° comma ed art. 53 del D.Lgs. nr. 165/2001;
- circolare n. 86778 datata 24/03/2015 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale del Corpo con annessa Direttiva Tecnica recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione nel Corpo della Guardia di Finanza;
- R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;

- Capitolato generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24/10/2014, n.181 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale al n. 288 del 12/12/2014;
- Codice Civile e altre disposizioni normative relative alla materia in oggetto.

#### ART. 10

Ai sensi della normativa vigente, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato e modificato, tutti i dati forniti dal professionista saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell'attività in argomento e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

#### ART. 11

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2021 al 31.12.2021, con efficacia decorrente dalla prima prestazione eseguita in favore della GdF. Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso scritto da comunicarsi alla controparte, a mezzo raccomandata A/R o pec, almeno 1 (uno) mese prima dalla data di interruzione.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere, con preavviso scritto, la convenzione in argomento in caso di determinazioni di soppressioni, sospensione, interruzione del servizio disposte dal Comando Generale del Corpo, incapienza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio che non consentano di onorare gli impegni contrattuali o per motivi legati all'immagine del Corpo o ad esigenze d'Istituto.

L'Ente in parola ha, altresì, la facoltà di prorogare per iscritto la predetta convenzione dal 01.01.2022 per ulteriori mesi 3 (tre) e comunque fino alla stipula di una nuova convenzione, previa accettazione esplicita da parte dell'Azienda.

#### ART. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

#### ART. 13

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o regolamenti e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone"  
Il Commissario Straordinario  
(Ing. Alessandro Caltagirone)

